

## IL LAVORO PER I GIOVANI DETENUTI \*

Maria Francesca De Giorgi \*\*

SOMMARIO: 1. Il lavoro nei luoghi di privazione della libertà: dovere o diritto? – 2. Lo scopo della detenzione – 3. Il lavoro per i giovani detenuti: finalità e caratteri - 4. L' "obbligo al lavoro" e la finalità rieducativa – 5. L' "oggettività nell' assegnazione" – 6. Carcere e minori: i paradossi – 7. Le strutture detentive come non-luoghi dell' educazione. – 8. Il lavoro come riscatto.

**1. Il lavoro nei luoghi di privazione della libertà: dovere o diritto?**

La prestazione di un'attività lavorativa è strumento saliente per il reinserimento sociale del detenuto che, se in libertà non sarà in condizione di intraprendere un'attività lavorativa, più probabilmente sarà esposto alla recidiva<sup>1</sup>.

A partire da questo presupposto, il legislatore ha previsto all' articolo 20 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario) che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario debbano riflettere quelli del libero circuito produttivo, in modo da far acquisire al detenuto capacità e competenze professionali adeguate alle normali condizioni lavorative, dunque facilmente spendibili sul mercato del lavoro libero e in grado di favorirne il reinserimento sociale<sup>2</sup>.

Qualora esistessero notevoli e irragionevoli disparità di trattamento fra lavoratori detenuti e lavoratori liberi, se ne dovrebbe concludere che il lavoro penitenziario è altro rispetto al lavoro libero in punto di significato e considerazione sociale dello stesso, cosicché verrebbe confermata l'idea di un lavoro penitenziario quale effetto penale della condanna, riportando in auge la teoria retributiva a carattere fortemente repressivo del lavoro forzato.

La dottrina penalistica e la storiografia giuridica hanno ormai chiarito come i lavori forzati, concepiti in passato come pena afflittiva e repressiva, siano stati progressivamente superati nelle legislazioni moderne, sostituiti da un modello di lavoro penitenziario con finalità rieducative e sociali. Di fatto, il lavoro non è più visto come mera costrizione, ma come complemento della funzione rieducativa della pena cui il legislatore si riferisce ex art. 27.3 Cost. In questa prospettiva, il lavoro penitenziario non è più un effetto automatico della condanna, bensì uno strumento di reinserimento sociale.

Al riguardo, E. Goffman sostiene che l'attività lavorativa svolta in un' *"istituzione totale, quale il carcere, non assume mai il significato strutturale che ha nel mondo esterno, dal momento che sussistono motivazioni diverse e diversi modi di considerarla"*<sup>3</sup>. Infatti il lavoro svolto entro le istituzioni totali *"viene ufficialmente conosciuto come terapia industriale o ergoterapia; i pazienti (i detenuti nel nostro caso) devono svolgere attività, di solito, molto umili, come rastrellare foglie, servire a tavola, lavorare in lavanderia o pulire i pavimenti. Sebbene la natura di questi compiti derivi dalle necessità dell'istituto, la spiegazione abitualmente data al paziente è che queste attività lo aiuteranno a reinserirsi nella società e che la capacità e la buona volontà che dimostrerà, saranno*

---

\* Intervento tenuto al Seminario di approfondimento in Criminologia su "Prevenzione della devianza secondaria e formazione al lavoro durante l'esecuzione della pena" (Università degli studi di Salerno, 16 maggio 2025)

\*\* Dottoressa in Giurisprudenza, collaboratrice presso la Cattedra di Criminologia (Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

<sup>1</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Ragazzi fuori. III Rapporto sugli Istituti Penali per Minori*, Roma 2015, 135 ss.

<sup>2</sup> F. FIORENTIN – A. MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, Milano 2005, 212 ss.

<sup>3</sup> E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino 2010, 49.

*prese come evidenza diagnostica del suo miglioramento. Il paziente stesso può vedere il lavoro sotto questa luce*”<sup>4</sup>.

Tale osservazione, tuttavia, va letta criticamente nel contesto delle considerazioni di Goffman sul sistema penale e sulle istituzioni totali. L'autore mette in evidenza come il lavoro, pur presentato come strumento terapeutico e rieducativo, finisca spesso per assumere una funzione di controllo più che di reale emancipazione. In questa prospettiva, la dimensione lavorativa non appare come un mezzo autentico di reinserimento sociale, bensì come parte integrante delle strategie istituzionali di gestione della popolazione detenuta.

## 2. Lo scopo della detenzione

È evidente che quello del lavoro carcerario è uno dei temi che meglio mette in evidenza le contraddizioni e le ambiguità che circondano la funzione della pena, il ruolo del carcere e lo status dei detenuti<sup>5</sup>.

La pena detentiva, infatti, si colloca in una tensione costante tra la dimensione afflittiva e segregativa, volta a punire il condannato, e quella rieducativa e reintegrativa, orientata al suo reinserimento sociale. In questo quadro, ove il condannato non può essere considerato un rifiuto della società, ma rimane un soggetto titolare di tutti i diritti che non risultino strettamente incompatibili con la limitazione della libertà personale, il lavoro penitenziario assume un valore paradigmatico: da un lato può essere percepito come strumento di disciplina e controllo, dall'altro rappresenta un mezzo concreto per favorire la riabilitazione e la dignità della persona detenuta, contribuendo a ridurre il rischio di recidiva e a rafforzare il legame con la società civile.

Una simile impostazione trova fondamento nell'articolo 1 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975), ove il legislatore sottolinea proprio come il trattamento penitenziario debba essere sempre conforme a umanità, assicurando il rispetto della dignità della persona.

Oltre a ciò, si deve aggiungere la considerazione che il lavoro carcerario non si è mai potuto configurare come un'attività in diretta concorrenza con quella dei cittadini liberi. Più che di opposizioni esplicite da parte dei lavoratori, si è trattato di preoccupazioni emerse in taluni contesti sociali ed economici, legati soprattutto al timore che la manodopera detenuta, per i costi ridotti e le condizioni particolari, potesse alterare l'equilibrio del mercato del lavoro. Tali osservazioni, tuttavia, non hanno mai assunto un carattere sistematico né hanno trovato un riconoscimento ufficiale nelle politiche sindacali, e la normativa ha sempre chiarito che il lavoro penitenziario è finalizzato alla rieducazione e al reinserimento, non alla competizione con il lavoro libero.

Allo stesso tempo, il lavoro penitenziario è stato oggetto di dibattiti e critiche circa la sua possibile incidenza sul mercato del lavoro, con il timore che potesse essere percepito come una forma di concorrenza rispetto all'occupazione dei cittadini liberi, con l'argomentazione che “ *il lavoro penale deve essere concepito come se fosse un meccanismo che trasforma il detenuto violento, agitato, irriflessivo in un elemento che gioca il suo ruolo con perfetta regolarità*”<sup>6</sup>. Tuttavia, questa affermazione va letta criticamente: Foucault non intendeva esaltare il lavoro penitenziario come strumento di emancipazione, bensì denunciarne la funzione di controllo e normalizzazione tipica del potere disciplinare. Il lavoro, in questa prospettiva, non è un mezzo neutro di reinserimento, ma parte integrante di un sistema che produce obbedienza e conformità, confermando la natura repressiva delle istituzioni totali.

La configurazione del lavoro carcerario cambia quindi notevolmente a seconda di come si risponde alle domande sul suo senso e scopo, risentendo delle condizioni economiche esterne e delle difficoltà organizzative interne all'istituzione carcere.

---

<sup>4</sup> ID, *Asylums*, cit., 53 ss., 60 s.

<sup>5</sup> G. CAPUTO, *Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuti*, in «Costituzionalismo.it», II, 2015, 1-41 ([https://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo\\_201502\\_525.pdf](https://www.costituzionalismo.it/download/Costituzionalismo_201502_525.pdf) - consultato il 5.1.2026)

<sup>6</sup> M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976, 264 ss.

Qualsiasi fosse la valenza attribuita al lavoro, punitiva o risocializzante, qualsiasi fosse la sua configurazione; in termini di dovere o di diritto, fin dall'Ottocento esso è stato più un tema retorico che una realtà<sup>7</sup>. Ciò che deve rimanere sempre chiaro e indiscusso è che il rispetto della dignità del detenuto costituisce un principio imprescindibile: prima di tutto in quanto uomo, e poi anche in quanto lavoratore.

In questa prospettiva, il lavoro penitenziario non può essere ridotto a una mera attività produttiva o occupazionale, poiché esso incide profondamente sulla rappresentazione sociale della persona detenuta e sulle aspettative che l'ambiente circostante costruisce nei suoi confronti, influenzando in modo significativo i comportamenti e i percorsi di responsabilizzazione individuale. Attraverso il lavoro, infatti, il detenuto ha la possibilità di assumere un ruolo riconoscibile e socialmente legittimo, attorno al quale può progressivamente strutturarsi una identità personale positiva, fondata sull'autostima e sul riconoscimento reciproco.

Allo stesso tempo, l'esperienza lavorativa costituisce uno spazio privilegiato di confronto con sé stessi, consentendo di mettere alla prova capacità, limiti e potenzialità, e favorendo un processo di conoscenza personale spesso precluso in altri ambiti della vita detentiva.

Il lavoro costituisce una condizione essenziale per una vita dignitosa e per una piena integrazione nel contesto sociale; favorirne l'accesso, anche attraverso un'offerta concreta a chi ne abbia bisogno e lo desideri, rappresenta uno dei principali doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale richiesti dalla Repubblica ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Un impegno che trova il suo fondamento più profondo nel principio secondo cui la Repubblica italiana è, innanzitutto, fondata sul lavoro (art. 1 Cost.)<sup>8</sup>.

### 3. Il lavoro per i giovani detenuti: finalità e caratteri

Il lavoro all'interno delle strutture penitenziarie costituisce, quindi, lo strumento principale del trattamento rieducativo avente come fine ultimo la risocializzazione del reo, secondo quanto disposto dalla Costituzione<sup>9</sup> (art. 27, comma 3, Cost.). La Legge n. 354/1975, prevede infatti che *“il trattamento penitenziario debba essere svolto avvalendosi principalmente del lavoro, insieme all'istruzione, alla religione, alle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno”* (art. 15, comma 1); la stessa legge prevede inoltre che *“ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato sia assicurato il lavoro”* (art. 15, comma 2).

La fondamentale importanza del lavoro quale elemento di riabilitazione e reintegrazione sociale del detenuto è, d'altronde, rafforzata dalla centralità che gli viene attribuita nella società dei liberi e riflessa nell'ordinamento giuridico<sup>10</sup>; tale assunto si ricava innanzitutto da alcune disposizioni contenute nei principi fondamentali della Costituzione italiana: *“l'Italia è una repubblica*

<sup>7</sup> CAPUTO, *Detenuti-lavoratori*, cit., 42 ss.

<sup>8</sup> F. SCHIAFFO, *Postfazione*, in G. ESCALONA, *Udepe-Repé. Storia di un podcast mai pubblicato*, Salerno 2022, 48.

<sup>9</sup> Sebbene l'art. 27 comma 3 faccia espressa menzione della sola funzione rieducativa della pena, la concezione dominante, fatta propria anche dalla Corte costituzionale è quella cosiddetta polifunzionale, secondo la quale il principio rieducativo “dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto” (sent. n. 12 del 1966) (Corte costituzionale 2015); infatti secondo la Corte “non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda alla radice della pena” (sent. n. 264 del 1974) (Corte costituzionale 2015). Dunque, alla luce della giurisprudenza costituzionale la pena assolve attraverso il bilanciamento fra le stesse, una pluralità di funzioni: rieducativa, general-preventiva, special-preventiva, retributiva. Sinteticamente si può dire che la nostra Carta costituzionale accoglie un'idea di rieducazione non come rigenerazione morale del reo, il quale avendo commesso il reato avrebbe dimostrato disprezzo nei confronti di una presunta morale comune, ma semplicemente come riadattamento sociale del soggetto, il quale attraverso il trattamento rieducativo, basato sul presupposto della pericolosità, viene abituato all'osservanza delle regole sociali. In definitiva la rieducazione non ha come obiettivo l'interiorizzazione dei valori sociali dominanti, ma è sufficiente a tal scopo la mera obbedienza alle regole sociali, in genere resa maggiormente appetibile attraverso la prospettazione dei vantaggi che ne conseguono e dall'offerta di possibilità di affermazione della propria personalità

<sup>10</sup> A. MARTELLI – P. ZURLA, *Il lavoro oltre il carcere*, Milano 1996, 95.

*democratica fondata sul lavoro*” (art. 1 Cost.), “*la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 Cost.). Inoltre “*la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*” (art. 35 Cost.): di certo il lavoro penitenziario può considerarsi compreso nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.

Si può dunque sostenere che l’ordinamento penitenziario, in materia di lavoro, dia attuazione alle previsioni costituzionali menzionate<sup>11</sup>, a meno di non voler affermare che la detenzione faccia venire meno lo status di cittadino della persona ristretta nella propria libertà personale<sup>12</sup>, e dunque la esenti dai doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale (art. 2 Cost.)<sup>13</sup> e dal diritto-dovere di lavorare per contribuire al progresso della società (art. 4 Cost.).

Il lavoro negli Istituti Penali per Minorenni (IPM) è visto come elemento principale del trattamento penitenziario in quanto, abituando il giovane detenuto a svolgere un’attività produttiva, non solo contribuisce al suo sostentamento, ma favorisce l’acquisizione da parte dello stesso di una maggiore consapevolezza delle sue capacità e della coscienza del proprio ruolo sociale. A tal fine, è necessario innanzitutto che si tratti di un lavoro produttivo e gratificante, oltre che remunerato<sup>14</sup>.

In secondo luogo, in una prospettiva di reinserimento sociale a seguito della detenzione, il lavoro in istituto dovrebbe consistere in un’attività qualificante dal punto di vista professionale, organizzata in maniera tale da far acquisire al giovane delle capacità lavorative spendibili all’esterno, così da essere in grado di competere nel mercato occupazionale una volta ritornato in libertà.

Il legislatore ha precedentemente attribuito al lavoro intramoenia dei requisiti indispensabili affinché potesse assolvere la funzione di strumento principale del trattamento rieducativo: innanzitutto, il lavoro in carcere non deve avere carattere afflittivo (art. 20, comma 2, ord. pen.), ovvero non può essere considerato come componente di maggiore inasprimento della pena, alla stregua dei cosiddetti lavori forzati<sup>15</sup>, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria.

Pertanto, affinché il lavoro non costituisca mera fatica fisica, e quindi sofferenza aggiuntiva alla privazione della libertà, sono particolarmente importanti la specie e l’organizzazione delle attività lavorative assegnate ai detenuti: il lavoro negli istituti penali e penitenziari non deve essere ridotto a quei pochi compiti che servono alla sopravvivenza degli stessi istituti, ma sarebbe bene modellare il lavoro all’interno su quello esterno, per fornire al detenuto uno strumento concreto di reinserimento sociale<sup>16</sup>. Non basta svolgere una qualsiasi attività, è necessario che si tratti di un lavoro qualificato e qualificante dal punto di vista professionale, produttivo e remunerato, in modo da dare al detenuto la possibilità di trarne immediati e concreti benefici, altrimenti il lavoro in esecuzione pena finirebbe

---

<sup>11</sup> M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002, 79 ss.

<sup>12</sup> G. GIOSTRA, *Diritto penitenziario*. II, Torino 2014, 215 ss.

<sup>13</sup> Si fa riferimento ai detenuti che abbiano la cittadinanza italiana, in quanto solo nei loro confronti possono valere i doveri di solidarietà economica, sociale e politica menzionati nell’art. 2 della Costituzione italiana. Ciò non esclude che anche nei confronti dei detenuti stranieri e in particolare extracomunitari debba essere attuato un trattamento penitenziario avente al pari il suo fulcro saliente nel lavoro.

<sup>14</sup> V. FURFARO, *Il lavoro penitenziario*, in *«L’altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza marginalità»*, 2008, disponibile su [adir.unifi.it] (<https://www.adir.unifi.it/rivista/2008/furfaro/> – consultato il 5.1.2026), 7 ss.

<sup>15</sup> I lavori forzati sono storicamente consistiti in attività lavorative minimamente utili o produttive o in alcuni casi, in attività svolte con mezzi e modi totalmente inadeguati, imposti al solo scopo di rendere maggiormente doloroso il periodo di privazione della libertà personale, accompagnando alla sofferenza psichica anche la fatica fisica. Sono per esempio famosi alcuni dei lavori forzati previsti dalle leggi inglesi del XVIII secolo, quali il tread mill (ruota da muoversi con i piedi), lo shot drill (trasporto di palle di cannone da destra a sinistra e viceversa), il crank (girare per ore una manovella) e lo stone breaking (spaccare pietre): cfr. R. RUSTIA, *Il lavoro del detenuto*, in *«Giurisprudenza di merito»* 1973, 73 ss. In Italia, i lavori forzati sono stati aboliti dal Codice penale Zanardelli del 1889.

<sup>16</sup> FURFARO, *Il lavoro penitenziario*, cit., 22 ss.

col divenire *“inutile e perfino controproducente, se il soggetto ne ricava misere retribuzioni con la sensazione di un autentico sfruttamento”*<sup>17</sup>.

In questa ottica, non è possibile partire dal presupposto del lavoro come *“bene in sé per la funzione medicinale-rieducativa che assolve”*<sup>18</sup>, indipendentemente dalle modalità con cui deve essere svolto, dai risultati che produce, dalle prospettive concrete che offre. Se volessimo prescindere da queste considerazioni, finiremmo per valutare positivamente anche un lavoro del tutto improduttivo e marginale, di fatto privilegiandone la funzione afflittiva e legittimando nuove forme di lavori forzati, minimamente utili e produttivi.

Ciò nonostante, il dato di fatto al riguardo è che gli scarsi posti di lavoro, messi a disposizione dell'amministrazione penitenziaria in favore dei detenuti, spesso si concretizzano nelle cosiddette *“attività domestiche”*, proprie dell'ambiente carcerario, pertanto difficilmente riproponibili all'esterno e in ogni caso prive di qualsiasi significato formativo sul piano professionale<sup>19</sup>.

Il legislatore ha previsto, inoltre, che il lavoro penitenziario debba essere remunerato (art. 20, comma 2, ord. pen.), disposizione che si applica indistintamente a tutti i detenuti. Tuttavia, la capacità della remunerazione di produrre effetti psicologici positivi assume un rilievo particolarmente significativo nel caso dei giovani detenuti, per i quali il riconoscimento economico del lavoro svolto contribuisce in modo più incisivo alla costruzione dell'autostima, al rafforzamento del senso di responsabilità e alla interiorizzazione del valore sociale del lavoro come strumento di autonomia e di integrazione. Affinché tali effetti possano effettivamente realizzarsi, tanto nei confronti dei giovani quanto, più in generale, di tutti i lavoratori detenuti, è necessario che la remunerazione rispetti i criteri stabiliti dall'art. 36 della Costituzione, ossia la proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato e, in ogni caso, la sua sufficienza ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

In caso contrario infatti: *“la remunerazione sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale”*<sup>20</sup>.

In definitiva, dovrebbero valere per il lavoratore-detenuto gli stessi criteri di determinazione della retribuzione che valgono per il lavoratore-libero; tuttavia, per avvantaggiare la posizione del detenuto-lavoratore sul mercato del lavoro in quanto a competitività rispetto alla domanda di lavoro del libero lavoratore, il legislatore in materia di remunerazione ha legittimato delle differenziazioni in negativo per il lavoratore-detenuto.

#### 4. L' **“obbligo al lavoro”** e la **finalità rieducativa**

Lo svolgimento di un'attività lavorativa è obbligatorio perché elemento positivo del trattamento rieducativo<sup>21</sup>.

Questo non significa che il detenuto sia costretto a partecipare all'opera di rieducazione in assenza di una sua volontà, ma che grava sull'ordinamento l'obbligo di conformare la pena e la sua esecuzione al principio rieducativo, così da offrire alla persona ristretta una concreta possibilità di riabilitazione e di risocializzazione. In tale prospettiva, il lavoro penitenziario non può essere qualificato come un obbligo giuridicamente coercibile in capo al detenuto, poiché la rieducazione presuppone, per sua natura, un'adesione consapevole e non forzata al percorso trattamentale. Piuttosto, esso si configura come una componente essenziale del trattamento, alla quale il detenuto è chiamato a partecipare in modo volontario e responsabile. Ne consegue che il dovere connesso al lavoro assume una direzione prevalentemente istituzionale: da un lato, nei confronti del detenuto, cui viene offerta l'opportunità

<sup>17</sup> M. VITALI, *Il lavoro penitenziario*, Milano 2001, 76 ss.

<sup>18</sup> G. VIDIRI, *Il lavoro carcerario: problemi e prospettive*, in «Lavoro 80», vol. 6 (I), 1986, 4 ss.

<sup>19</sup> ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Oltre i tre metri quadri. XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Roma 2015, 2 s..

<sup>20</sup> CAPUTO, *Detenuti-lavoratori*, cit., 35 ss.

<sup>21</sup> FIORENTIN – MARCHESELLI, *L'ordinamento penitenziario*, cit., 227 ss.

di partecipare attivamente al trattamento; dall'altro, e soprattutto, nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, che è tenuta a predisporre strumenti, occasioni e condizioni effettive affinché il lavoro possa svolgere la sua funzione rieducativa, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, con particolare attenzione alla popolazione detenuta più giovane.

A tal proposito *“negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale”* (art. 20 ord. pen.).

L'obiettivo principale della normativa in materia di lavoro penitenziario dovrebbe essere quello di promuovere e incentivare le attività lavorative, organizzandole in modo tale da ridurre al minimo le differenze strutturali, qualitative e funzionali tra il lavoro libero e il lavoro svolto all'interno dell'istituto penitenziario. Gli scarsi risultati in merito derivano, il più delle volte, dalla tendenza all'ingresso delle imprese e delle cooperative dentro le mura degli istituti carcerari.

Tali esperienze *in itinere*, sembrerebbero suggerire la necessità dell'apertura delle carceri all'esterno ma in senso inverso, ovvero incentivando l'ingresso del carcere nelle imprese e nelle cooperative e, grazie a sgravi contributivi e fiscali sostenuti dalla legge n. 193 del 2000, favorire l'assunzione dei detenuti presso le aziende in una prospettiva sostenibile di integrazione fra penitenziario e società libera. Se fosse possibile raggiungere un simile traguardo, il lavoro costituirebbe l'effettivo ponte dalla detenzione alla libertà<sup>22</sup>.

L'idea di favorire lo svolgimento del lavoro penitenziario all'esterno dell'istituto, anche mediante il ricorso alle misure alternative alla detenzione – quali l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), la detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. pen.) e la semilibertà (art. 48 ord. pen.) – nonché attraverso l'attivazione di tirocini e percorsi lavorativi presso datori di lavoro terzi rispetto all'amministrazione penitenziaria, appare idonea ad assicurare una maggiore omogeneità di trattamento tra lavoratori detenuti e lavoratori liberi, in particolare sotto il profilo dei diritti, delle tutele e del trattamento economico.

Tale impostazione consentirebbe inoltre di valorizzare, in modo specifico, la condizione dei giovani detenuti, per i quali l'ordinamento prevede una particolare attenzione nell'organizzazione del trattamento rieducativo, come emerge sia dalle disposizioni dell'ordinamento penitenziario in materia di individualizzazione del trattamento (artt. 13 e 15 ord. pen.), sia dalla normativa speciale in materia di giustizia minorile e di comunità, che enfatizza la centralità della formazione e dell'inserimento lavorativo come strumenti privilegiati di prevenzione della recidiva. In questo modo, ai giovani detenuti verrebbe garantita la possibilità di svolgere un'attività lavorativa autentica, dotata di una concreta valenza professionalizzante e realmente idonea ad assolvere la funzione di strumento di reinserimento sociale, nella misura in cui il lavoratore detenuto può essere inserito a pieno titolo nel circuito produttivo esterno, sperimentando condizioni lavorative il più possibile assimilabili a quelle del lavoro libero.

##### 5. L' "oggettività nell' assegnazione"

Infine, ultimo requisito (o meglio, condizione di legittimità) che il legislatore ha previsto per il lavoro penitenziario, è l'oggettività nell'assegnazione.

L'ordinamento penitenziario detta i criteri di carattere oggettivo per redigere le cosiddette "liste lavoranti", sulla cui base dovranno essere distribuiti i posti di lavoro disponibili all'interno e all'esterno dell'istituto, indipendentemente dal fatto che siano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di terzi (art. 20, comma 6 ord. pen.)

La previsione di criteri prefissati dalla legge dovrebbe consentire di fugare il pericolo che le opportunità lavorative vengano utilizzate come strumento di arbitrio e di abuso di potere da parte dell'amministrazione penitenziaria, generando così nella popolazione ristretta l'idea che il lavoro sia privilegio di pochi e ambito di discriminazione e ingiustizia. Nonostante i buoni propositi legislativi,

---

<sup>22</sup> R. MANCUSO, *Scuola e carcere. Educazione, organizzazione e processi comunicativi*, Milano 2001, 95.

la stesura delle graduatorie dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro, in molti casi, è gestita esclusivamente dall'amministrazione penitenziaria, secondo criteri altamente discrezionali: l'assegnazione dei posti di lavoro ai detenuti è percepita, dalle direzioni dei vari istituti penali e penitenziari, come questione strettamente attinente al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle carceri<sup>23</sup>.

In definitiva, perché sia effettivamente raggiunto (o, quantomeno, sia perseguibile) il fine del reinserimento lavorativo del detenuto in società, non sembra sufficiente l'offerta, al soggetto ristretto, di una qualsiasi opportunità di lavoro. Considerate le difficoltà occupazionali e la competitività che caratterizzano l'odierno mercato del lavoro, la spendibilità e l'appetibilità della forza lavoro offerta dai detenuti sono minime e/o del tutto nulle, a maggior ragione se il soggetto da reinserire nel circuito produttivo non possiede alcuna preparazione professionale. Pertanto, al fine di favorire l'attività lavorativa e il reinserimento sociale dei giovani detenuti, appare efficace un orientamento legislativo diretto verso una politica del lavoro innovativa e dinamica, non più caratterizzata da forme di mero assistenzialismo, ma volta a far fronte all'esclusione lavorativa di detenuti ed ex detenuti attraverso la valorizzazione delle loro capacità, in modo da consentire la loro piena inclusione nel mercato del lavoro<sup>24</sup>.

## 6. Carcere e minori: alcuni fondamentali paradossi

Il carcere, dal latino *coërcere* (segregare), nasce come istituzione caratterizzata principalmente dalla privazione della libertà personale e, al contempo, dall'allontanamento dell'individuo da ogni aspetto della vita sociale, inclusa la dimensione umana e affettiva. Esso definisce lo spazio di residenza e/o di lavoro di gruppi di persone che, isolate e separate dalla società per un periodo determinato, condividono una condizione comune, trascorrendo parte della loro esistenza in un regime chiuso. Tale regime è "formalmente amministrato", nel senso che l'organizzazione della vita carceraria segue regole e procedure codificate, ma la formalità di queste norme non sempre corrisponde a una reale attenzione ai bisogni individuali dei detenuti, spesso ridotti a meri soggetti da gestire piuttosto che persone da rieducare o reinserire nella società.

Le prigioni, in quanto luogo di chiusura totale, massimizzano il controllo sul comportamento degli individui al loro interno<sup>25</sup>. In carcere, oltre alla privazione della libertà, si generano meccanismi rigidamente strutturati, giornate forzatamente guidate da una pianificazione spazio-temporale, interazioni relazionali non in linea con la consuetudine della vita sociale: il risultato è un mondo personale sotto stretto controllo e vigilanza<sup>26</sup>. In definitiva, il detenuto, in ogni struttura carceraria, è privato ed espropriato dello spazio (fissità dello spazio) e del tempo (rigidità e vuoto dei ritmi temporali): le sbarre e le celle costringono i detenuti in spazi estranei in cui cambia la percezione del tempo<sup>27</sup>. La reclusione catapultava l'individuo in un mondo "privo di alternative e di progettazione, dominato dall'assoggettamento ad un ambiente artificiale ed opprimente: scompare di colpo il concetto di tempo libero comunemente inteso, lasciando il posto a troppo tempo vuoto ed all'incubo di come riempirlo"<sup>28</sup>. In carcere, il concetto di tempo assume una dimensione totalmente diversa da quella che riveste normalmente per le persone che vivono in condizioni di libertà: si ha una riformulazione del tempo, che diviene un tempo del "quanto manca alla fine della pena"<sup>29</sup>.

<sup>23</sup> CAPUTO, *Detenuti-lavoratori*, cit., 50 ss.

<sup>24</sup> A. ROMANO, *Pena, rieducazione e lavoro: il punto della situazione*, in «Impresa sociale», n. 54, 2000, 131 ss.

<sup>25</sup> FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., 70 ss.

<sup>26</sup> C. BENELLI, *Promuovere formazione in carcere. Itinerari di educazione formale e non formale nei luoghi di confine*, Tirrenia 2008, 12 ss.

<sup>27</sup> L. MANCONI – S. ANASTASIA – V. CALDERONE – F. RESTA, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano 2015, 43 ss..

<sup>28</sup> R. CICCOTI, *Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti*, in «Rassegna Penitenziaria e Criminologia», I-II, 1979, 289 ss.

<sup>29</sup> C. BENELLI, *Promuovere formazione*, cit., 17 ss.

Il detenuto vive parte del tempo trascorso nell'istituzione come tempo segnato dall'impotenza: dal suo punto di vista, il sistema carcerario si presenta come una grande macchina burocratica, distante e sulla quale egli nulla può influire. Non solo, il detenuto percepisce parte del proprio tempo come tempo di degradazione: egli è giudicato e marginalizzato dalla società e dalle leggi che ne hanno disposto la detenzione, trovandosi inserito in una struttura che raramente favorisce il mantenimento della propria identità e offre limitate opportunità di riscatto, in quanto percepito dall'esterno come una persona segnata dalla propria condizione penale.

Il soggetto intramoenia sperimenta parte del proprio tempo come tempo di insicurezza: egli viene sottratto alla situazione esterna, complessa e conflittuale, sfuggendo ad un ambiente di cui percepisce le minacce.

La condizione cui i detenuti sono costretti a sottostare all'interno di queste istituzioni può, talvolta, procurare una sofferenza estrema, non solo a causa dei movimenti stereotipati nel tempo e nello spazio limitato, ma anche per la progressiva privazione affettivo-culturale prodotta dallo stato di segregazione. *“La carcerazione porta con sé un messaggio: la necessità di imprigionare chi ha violato la legge, di privarlo dei beni fondamentali, la libertà, la vita di relazione e di controllarne la personalità”*<sup>30</sup>. *“Di tutte le condizioni che infliggono sofferenza imposte ai detenuti, nessuna è più immediatamente ovvia della perdita della libertà”*<sup>31</sup>.

Innanzitutto, i movimenti di una persona sono confinati all'interno del carcere e *“l'autonomia dell'azione viene violata”*<sup>32</sup>. Inoltre, si sperimenta la privazione di una serie di beni e servizi quotidiani. *“Molto di quanto diamo per scontato nella vita di tutti i giorni fuori, viene tolto o razionato dentro”*<sup>33</sup>.

Un altro tipo di sofferenza è la perdita della libertà di intrecciare e serbare legami affettivi e familiari: *“benché non sempre se ne faccia consuetudine quando ci si trova fuori del carcere, il fatto decisivo è che ci sia affetto, e la sua mancanza costituisce una dolorosa privazione o frustrazione in termini di perdita di relazioni affettive, solitudine e noia”*<sup>34</sup>. Inoltre, immenso dolore è causato dalla privazione di autonomia e indipendenza, ottenuta sottoponendo la vita intramoenia a un enorme *“sistema di regole e disposizioni che hanno per scopo il controllo del comportamento in ogni minimo dettaglio”*<sup>35</sup>.

All'insieme delle sofferenze derivanti dalla detenzione si aggiunge il potere che il carcere esercita sulle vite dei detenuti, influenzandone quotidianamente le possibilità di scelta e le condizioni di vita, nonché imponendo vincoli e doveri che incidono profondamente sulle loro esistenze. La realtà segregativa sostituisce l'identità di origine con quella costruita e delineata, giorno dopo giorno, all'interno dell'istituzione. Da ciò, deriva un profondo cambiamento di personalità e comportamento dei reclusi, che va a modificare la dimensione psico-fisica dell'individuo e conduce alla spersonalizzazione e destrutturazione del sé. Questo comporta delle modificazioni nella percezione che il soggetto, adulto o minore, ha di sé stesso e della propria identità.

Le modalità di comunicazione carceraria riflettono il clima della struttura a tal punto che la comunicazione verbale all'interno del carcere incontra particolari difficoltà; d'altronde, *“più la gente soffre e più c'è una sorta di riservatezza e di pudore nel parlarne o nel raccontare l'esperienza del carcere”*<sup>36</sup>.

<sup>30</sup> C. SERRA, *Istituzione e comunicazione. Segni e simboli della rappresentazione sociale del carcere*, Roma 1997, 191 ss.

<sup>31</sup> SYKES, *The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton 1958, 65 ss.

<sup>32</sup> GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali*, cit., 67 ss.

<sup>33</sup> SYKES, *The Society*, cit., 80 ss.

<sup>34</sup> T. MATHIESEN, *Perché il carcere?* Torino 1996, 3 ss., 26.

<sup>35</sup> SYKES, *The Society*, cit., 102 ss.

<sup>36</sup> R. SIEBERT, *La società degli esclusi. Carcere e marginalità*, Milano 1997, 22 ss.

Gli Istituti penali per i minori risultano, tra le strutture della giustizia minorile, quelli più simili al carcere per adulti, al cui interno è presente non solo personale educativo, ma anche personale del corpo di polizia penitenziaria, per le specifiche funzioni di controllo e sicurezza.

Parallelamente, gli IPM si distinguono dalle strutture per adulti, rispetto a organizzazione, stile di vita e obiettivi ma, nonostante ciò, essi restano fondamentalmente delle strutture chiuse, in quanto esercitano sull'individuo un lungo e minuzioso processo di spoliazione, dal primo ingresso fino al momento dell'uscita. In tal senso, come il carcere (che evocativamente fa riferimento al termine *cancer*, ossia cancro), la struttura detentiva per i minori contribuisce alla morte psichica e civile dell'individuo, principalmente nel caso in cui non si promuovono pienamente i processi di autonomia e libertà alla base dell'esistenza di ogni individuo<sup>37</sup>.

Il detenuto minore, privato del suo ruolo sociale, si identifica con una realtà forzata costruita a misura dei suoi errori. Nel carcere iniziano i veri problemi per i minori. Lì, troppo spesso, si instaura una vera e propria scuola di violenza e di rifiuto della cultura dell'integrazione dell'escluso e dell'emarginato: *“Se è vero che la prigione sanziona la delinquenza, questa, nell'essenziale, si fabbrica entro e attraverso una carcerazione che la prigione, alla fine dei conti, rinnova a sua volta. Il delinquente è un prodotto dell'istituzione”*<sup>38</sup>.

### 7. Le strutture detentive come “non luoghi dell'educazione”

Analizzare nello specifico le modalità di funzionamento delle strutture carcerarie, indagare le strategie e le procedure che in esse governano la formazione, significa utilizzare un punto di vista privilegiato, lontano dal senso comune e capace di esplorare i vincoli e le possibilità, la realtà e l'utopia delle istituzioni totali<sup>39</sup>.

In carcere l'educazione si confronta con situazioni e condizioni estreme: con la privazione di libertà, correlativa della pena, con la ritualità di meccanismi determinati dalle esigenze dell'istituzione, con l'interruzione del normale scorrere del tempo e con la pianificazione forzata delle giornate<sup>40</sup>. L'elemento cruciale è, però, quello dell'identità<sup>41</sup>.

Sotto un primo punto di vista, nelle istituzioni totali i territori appartenenti al sé sono violati<sup>42</sup>. Il detenuto, non è mai veramente solo, può essere sempre visto, vigilato, osservato, ascoltato, esaminato anche pubblicamente; al momento dell'ammissione, o del primo colloquio con gli esperti, viene raccolta una serie di dati al suo riguardo, che, trascritti in dossier, diventano disponibili per l'intero staff. Insomma, si assiste alla violazione della difesa del mondo privato dell'internato. Al di là degli attentati alla privacy, però, è possibile individuare in tali elementi un ulteriore spessore simbolico, se li si considera in prospettiva storica.

L'esame giudiziario, condotto sulle disposizioni del carattere, situa gli individui in una rete di scritturazioni, *“li coinvolge in tutto uno spessore di documenti che captano e fissano”*<sup>43</sup>. In carcere,

---

<sup>37</sup> MANCONI, ANASTASIA, CALDERONE, RESTA, *Abolire il carcere*, cit., 50 ss.

<sup>38</sup> R. MANCUSO, *Scuola e carcere*, cit., 27 ss., 52.

<sup>39</sup> GOFFMAN, *Asylums*, cit., 120 ss.

<sup>40</sup> P. DI NATALE, *I non luoghi dell'educazione. Carcere e ospedale tra storia e ricerca*, Lecce 2005, 112.

<sup>41</sup> BURKE, P. J., Identity, in *The Cambridge Handbook of Social Theory*, Cambridge University Press, 2020, 63-78. Il concetto di identità, nelle scienze sociali e in criminologia, si riferisce alla percezione di sé come individuo unico e socialmente collocato, costruita attraverso l'interazione con gli altri e con il contesto sociale, e soggetta a trasformazioni in relazione alle esperienze vissute. Nella prospettiva sociologica della devianza, come illustrato da Sutherland e Becker nella loro teoria dell'etichettamento, l'identità di “criminale” si forma non come dato naturale, ma attraverso le reazioni della società e delle istituzioni, influenzando la percezione di sé e l'orientamento sociale dell'individuo. All'interno delle istituzioni totali, come il carcere, questi processi assumono particolare rilevanza: la vita detentiva, con le sue regole, restrizioni e ritualità, può determinare fenomeni di spersonalizzazione e modificazione dell'identità, noti come prisonization, che incidono sulla costruzione del sé e sulla percezione dei ruoli sociali, influenzando il comportamento e la personalità del detenuto.

<sup>42</sup> GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali*, cit., 137.

<sup>43</sup> FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, cit., 108 ss.

l'osservazione scientifica della personalità si traduce nella compilazione di una cartella personale che va continuamente aggiornata e che contiene programma e risultati del trattamento, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari. L'esame, grazie a questo apparato di scritturazioni che lo accompagna, apre due possibilità, tra loro correlate: *“la costituzione dell'individuo come oggetto descrivibile, analizzabile, non per ridurlo, tuttavia, in tratti specifici, come fanno i naturalisti per gli esseri viventi, ma per mantenerlo, nei suoi tratti singoli, nella sua evoluzione particolare, nelle capacità o attitudini sue proprie, sotto lo sguardo di un sapere permanente; e, d'altra parte, la costituzione di un sistema comparativo che permetta la misurazione dei fenomeni globali, la descrizione di gruppi, la caratterizzazione di fenomeni collettivi, la valutazione degli scarti degli individui, gli uni in rapporto agli altri, la loro ripartizione in una popolazione”*<sup>44</sup>.

I procedimenti di individualizzazione, condotti attraverso le tecniche di esame e di controllo, servono a determinare le esclusioni; gli esclusi, coloro che hanno perso, o non hanno ancora acquisito, lo status di soggetto, come il reo, sono captati in un meccanismo di oggettivazione che li individualizza, per ridurli a caso da addestrare, correggere, normalizzare. In altri termini, *“si specifica il confine dell'individualità, ma abbassandone la soglia, riducendone il senso, mettendo in risalto la negatività, lo scarto rispetto alla norma, spegnendo l'identità in quanto tale”*<sup>45</sup>.

Quali sono allora i fattori multipli che qualificano, fin dal loro sorgere, gli spazi carcerari? Essi *“progettati per accogliere quelli che non possono almeno temporaneamente reclamare lo status pieno di soggetto, si presentano come esito di una dinamica che fa dell'individualizzazione il criterio discriminante, che fonda l'individualizzazione sulla negatività e declina l'individuo nella forma del caso, passibile di essere fatto rientrare in una serie, e definisce la serie in base a criteri fondati da un lato sulla scientificità, dall'altro sui caratteri stessi dell'istituzione”*<sup>46</sup>. Insomma, tali spazi negano, o almeno svalutano, l'identità del singolo in quanto dissimile da tutti gli altri e quindi portatore di differenze positive, e in più situano l'identità condivisa, quella che rappresenta lo specifico dell'insieme di un gruppo su di un piano puramente formale, senza alcun senso.

Guardate in tale prospettiva, le prigioni si presentano come l'opposto del luogo, associato alla cultura localizzata nel tempo e nello spazio, che permette di coniugare identità, relazione e storia, e che *“è simultaneamente principio di senso per coloro che l'abitano e principio di intellegibilità per colui che l'osserva”*<sup>47</sup>. Si tratta, dunque, di contro-luoghi che appaiono delineati all'interno della società, ma al contempo contestati e sovvertiti, para-luoghi collocati in maniera concomitante accanto ed oltre i luoghi in cui avviene il riconoscimento reciproco, meta-luoghi che nel loro linguaggio rivelano la debolezza della nozione stessa di identità e la sua intrinseca correlazione con l'alterità.

Nello specifico, le strutture detentive si potrebbero classificare tra i *“non-luoghi”*, cioè tra gli spazi non identitari, non relazionali e non storici, gli spazi di attraversamento anonimo e solitario<sup>48</sup>. Insieme al carcere, tra i non-luoghi caratteristici della modernità<sup>49</sup> rientrano tutti i punti di transito e di occupazione provvisoria, ogni giorno più numerosi, frequentati da individui simili ma soli: dalle infrastrutture per il trasporto veloce (autostrade, stazioni, aeroporti), ai mezzi stessi di trasporto (automobili, treni, aerei), ai supermercati e ai grandi centri commerciali, alle catene alberghiere, ai club di vacanze o in generale alle strutture per il tempo libero, e, ancora, ai campi profughi *“dove sono parcheggiati i rifugiati del pianeta”*<sup>50</sup>. Essi costituirebbero, dunque, un tratto assolutamente distintivo dell'epoca presente: tuttavia, alcune delle loro caratteristiche non solo possono attagliarsi a carceri, ma consentono di comprendere meglio la peculiarità di tali istituzioni rispetto ad altre, producendo un'identità *“provvisoria”*, che unisce momentaneamente gli individui in un gruppo ben

<sup>44</sup> ID, *Sorvegliare e punire*, cit., 116 ss.

<sup>45</sup> DI NATALE, *I non luoghi dell'educazione*, cit., 200.

<sup>46</sup> ID, *I non luoghi*, cit., 203 ss.

<sup>47</sup> M. AUGÉ, *Nonluoghi*, Milano 2005, 51.

<sup>48</sup> ID., *Nonluoghi*, cit., 53

<sup>49</sup> ID., *Nonluoghi*, cit., 55 ss.

<sup>50</sup> ID., *Nonluoghi*, cit., 63 ss.

definito (i carcerati, come i passeggeri di un treno, la clientela di un supermercato, i guidatori della domenica, gli ospedalizzati), all'interno del quale ciascuno è però anonimo, una componente del tutto incapace tanto di conferire al tutto solidità organica quanto di riflettere in sé i caratteri dell'insieme.

#### **8. Il lavoro come strumento di reinserimento sociale**

Il lavoro penitenziario, concepito e attuato secondo i principi di individualizzazione del trattamento (art. 1, co. 6 ord. pen.) e di osservazione scientifica della personalità (art. 13, co. 2 ord. pen.), rappresenta un elemento essenziale per il percorso di graduale restituzione alla piena libertà. In tale contesto, gli Uffici Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna svolgono un ruolo determinante, accompagnando i detenuti nella costruzione di competenze, responsabilità e capacità decisionali. Per i giovani detenuti, in particolare, il lavoro costituisce un'occasione unica per mettere alla prova le proprie risorse, esplorare aspetti ancora sconosciuti della propria personalità e sviluppare una percezione positiva di sé, creando le condizioni per un'identità personale riconosciuta e rispettata.

Oltre a questi effetti, il lavoro penitenziario ha il potere di restituire ai giovani detenuti un senso di normalità e di speranza, permettendo loro di sentirsi parte di qualcosa di più grande di sé stessi. È un'occasione per confrontarsi con le proprie capacità, per scoprire talenti nascosti, per misurarsi con le responsabilità quotidiane e sentire che il proprio impegno ha valore.

In questo percorso, il passato non viene negato né dimenticato, ma riconosciuto come parte della storia personale, che può essere superata e trasformata in opportunità di crescita. Il lavoro diventa così uno spazio di riscatto, in cui il detenuto può sperimentare autonomia, dignità e fiducia, costruendo relazioni fondate sul riconoscimento reciproco e sulla solidarietà.

In tale contesto, il lavoro offre un'occasione di rivincita: permette di costruire relazioni significative, di misurarsi con regole e responsabilità, di sentirsi utili e parte di un progetto collettivo. Allo stesso tempo riconoscere il proprio valore e di sperimentare la libertà come esperienza concreta, anche all'interno di limiti imposti dalla detenzione.

È attraverso questa combinazione di dignità, competenza e inclusione che il lavoro penitenziario può diventare un vero strumento di reinserimento sociale, capace di restituire ai giovani detenuti la possibilità di immaginare una vita piena, serena e partecipata, in armonia con i principi costituzionali di solidarietà, lavoro e dignità della persona (art. 1 e art. 2 Cost.)<sup>51</sup>.

**ABSTRACT:** Il lavoro penitenziario rappresenta lo strumento cardine del trattamento rieducativo previsto dall'ordinamento italiano, volto alla risocializzazione del detenuto, con particolare attenzione ai giovani. Fondato su valori costituzionali (artt. 1, 4, 27, 35 Cost.), esso si configura come diritto-dovere, e deve possedere caratteristiche di produttività, gratificazione, qualificazione professionale e retribuzione congrua per risultare efficace.

Tuttavia, la realtà carceraria mostra notevoli criticità: l'offerta di impiego è spesso limitata ad attività marginali e non spendibili all'esterno, le retribuzioni risultano inferiori a quelle dei lavoratori liberi, con ricadute sul piano contributivo e delle tutele sociali, e l'organizzazione del lavoro risente dell'assenza di precise regole contrattuali.

Nonostante l'obbligatorietà prevista per il detenuto, il lavoro perde la sua funzione rieducativa se svuotato di significato e valore sociale. Ne emerge una riflessione su un modello da ripensare, che superi la mera logica occupazionale e restituisca dignità, competenze e reale possibilità di reinserimento.

---

<sup>51</sup> SCHIAFFO, *Postfazione*, cit., 44 ss.

Prison labor represents the cornerstone of the rehabilitative treatment provided for in the Italian legal system, aimed at the social reintegration of inmates, with particular attention to young people. Rooted in constitutional values (Arts. 1, 4, 27, 35 of the Constitution), it is conceived as both a right and a duty, and must feature productivity, personal fulfillment, professional training, and adequate remuneration in order to be effective.

However, the reality of prison life reveals significant shortcomings: employment opportunities are often limited to marginal activities with little value outside prison; wages are lower than those of free workers, with consequences for social security contributions and protections; and the organization of work suffers from the absence of clear contractual rules. Despite the mandatory nature of work for inmates, it loses its rehabilitative function when stripped of meaning and social value.

This calls for a rethinking of the current model—one that moves beyond a purely occupational logic and restores dignity, skills, and real opportunities for reintegration.